

CITTA' DI ORBASSANO

Provincia di Torino



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

Approvato con deliberazione C.C n. 72 del 18/12/2015

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Orbassano degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente i patrocini legali, cioè i contratti volti a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale dell'Ente, e in quanto tali, caratterizzati da unicità, singolarità e puntualità dell'incarico nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale e, pertanto, qualificabili quale contratto di prestazione d'opera intellettuale. Per incarichi di patrocinio legale si intendono pertanto esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

2. Per la particolare natura della prestazione richiesta, gli affidamento degli incarichi di patrocinio legale di cui al comma precedente, non soggiacciono al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto le procedure concorsuali ivi disciplinate si appalesano incompatibili con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Elementi questi ultimi che seppur non obblighino l'amministrazione a selezione comparativa, impongono alla stessa per l'affidamento dell'incarico, il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed adeguata motivazione, al fine di rendere comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista, nonché a delineare dei criteri quanto più oggettivi ove la motivazione sia da ancorare a seguito di una comparazione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi che hanno ad oggetto studi, ricerche e consulenze, per i quali il Comune di Orbassano dispone di apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 23/09/2014 recante "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma";
- gli affidamenti in appalto dei servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., configurabili come tali quando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma che in essa non si esaurisca.

Art. 2 Competenze

1. Il Sindaco è competente a promuovere o resistere alle liti, previa deliberazione della Giunta Comunale, la quale oltre ad autorizzare la costituzione in giudizio individua il legale a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 4.

2. Il Dirigente del Settore Amministrativo è competente all'adozione dei provvedimenti gestionali consequenziali all'affidamento dell'incarico da parte della Giunta Comunale ed alla tenuta e aggiornamento dell'archivio corrente del contenzioso.

3. I Dirigenti dell'Ente sono organi di impulso nei confronti della Giunta Comunale per ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del comune. Ad essi fanno capo tutte le attività di cui al presente regolamento ivi compresa la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'affidamento dell'incarico nonché fornire al legale incaricato tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti inoltre a fornire, al Dirigente del Settore amministrativo, tutte le informazioni necessarie alla gestione del rapporto contrattuale ed alla tenuta dell'archivio corrente del contenzioso.

Art. 3 Requisiti per il conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi legali sono conferiti a professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in Giurisprudenza;
- b) abilitazione all'esercizio dell'attività forense;
- c) iscrizione all'Ordine degli Avvocati;
- d) assenza di condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico previste dalla normativa vigente;
- e) assenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- f) assenza di tutela di posizioni proprie o di terzi che si pongono in conflitto con gli interessi del Comune;
- g) competenza e professionalità per la rappresentanza e difesa di diritti del Comune, da dimostrare mediante presentazione del curriculum vitae;
- h) cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
- i) godimento dei diritti civili e politici;
- l) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario;
- m) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- n) essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;
- o) essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

Art. 4 Procedura per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico può avvenire mediante affidamento diretto nei casi previsti al successivo art. 6 oppure mediante espletamento di procedura selettiva secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. Il Dirigente del Settore competente che intende intraprendere un'iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune procede all'analisi dei presupposti per la costituzione in giudizio e per l'affidamento dell'incarico legale e trasmette alla Giunta Comunale una relazione contenente una sintesi della vertenza, la valutazione dell'opportunità di agire o resistere in giudizio e l'esito dell'eventuale selezione comparativa di cui al successivo comma 3. Il Dirigente del Settore competente, qualora lo ritenga conveniente per l'Ente e ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 6, segnala il legale incaricato del contenzioso nel precedente giudizio esplicitandone le ragioni.

3. Qualora non sussistano i presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico legale il Dirigente del Settore competente procede nel modo seguente:

- pubblica l' avviso di cui al successivo comma 4 all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per 8 giorni consecutivi;
- seleziona i candidati partecipanti mediante comparazione dei titoli, dei requisiti professionali, delle esperienze, della proposta economica illustrati dai singoli candidati con le modalità di cui al successivo art. 5;
- trasmette l'esito della selezione unitamente alla relazione di cui al precedente comma 2 alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico.

4. L'avviso pubblico deve contenere:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
- b) la richiesta della proposta economica relativa all'incarico;
- c) i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali;
- d) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, che non deve essere in ogni caso inferiore a dieci giorni, corredate dei relativi curricula, delle proposte economiche e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile, ivi comprese le modalità di trasmissione delle candidature che dovranno in ogni caso garantire la segretezza della candidatura.

5. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico legale il Dirigente del Settore competente trasmette la relazione di cui al precedente comma 2, corredata da curriculum vitae, alla Giunta Comunale e al Dirigente del Settore Amministrativo che provvedono rispettivamente ad affidare l'incarico ed ad adottare i provvedimenti gestionali di competenza.

Art. 5 Criteri di selezione e autoattribuzione dei punteggi

1. Gli incarichi di patrocinio nei casi di cui all'articolo 4 comma 3 sono conferiti al legale che abbia espresso la migliore proposta professionale che tiene conto dei titoli culturali (prima categoria - Titoli Culturali), dell'esperienza professionale maturata (seconda categoria – Esperienza professionale) e della proposta economica valutati con i criteri di cui ai successivi commi 4 e 5. Alla categoria “titoli culturali” è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti e alla categoria “esperienza professionale” un punteggio massimo di 45 punti. La residua parte di punteggio attribuibile di 35 punti viene assegnata sulla base dell'offerta economica presentata e valutata secondo il criterio di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di conciliare i principi di cui all'art. 1 relativi al conferimento dell'incarico con le esigenze di difesa che impongono una celere definizione della procedura selettiva per tutte le procedure è prevista l'autoattribuzione dei punteggi da parte dei partecipanti che dichiarano e attestano il punteggio prendendo in considerazione solo le categorie di cui al successivo comma 4.
3. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare la correttezza dell'autoattribuzione effettuata dai partecipanti alla selezione.

4. I titoli culturali o esperienziali di cui al comma 1 inclusi in ciascuna delle due categorie con il relativo punteggio attribuibile sono di seguito specificati:

PRIMA CATEGORIA - TITOLI CULTURALI: punteggio max attribuibile: 10 PUNTI

A	Altre lauree conseguite in Università italiane o riconosciute	<p>A.1) Per ogni diploma di laurea in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell'economia, scienza dell'amministrazione o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9/9/2009: 3 PUNTI</p> <p>A.2) Per ogni laurea di primo livello in scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione: 2 PUNTI</p> <p>A.3) Per ogni laurea specialistica nelle discipline di cui al punto A.1) ed A.2): 2 PUNTI</p>
B	Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, politico – economiche, amministrative in corso di laurea, master, dottorato, di durata almeno semestrale con non meno di trenta ore (certificato con contratto e CFU)	Per ogni attività di docenza: 2 punti, fino a un massimo di 6 punti.
C	Attività di docenza non universitaria in materie giuridiche, politico – economiche, amministrative della durata di almeno 6 ore	Per ogni attività di docenza: 0,5 punti, fino ad un massimo di 2 punti.
D	Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master universitari, in materie giuridiche, politico – economiche, amministrative con esame o giudizio finale	Per ogni titolo: 1 punto fino ad un massimo di 2 punti.

E	Pubblicazioni nella materia oggetto di incarico	Per ogni pubblicazione: 1 punto fino ad un massimo di 5 punti.
F	Pubblicazioni in materie non oggetto di incarico	Per ogni pubblicazione: 0,5 punti fino ad un massimo di 3 punti.

SECONDA CATEGORIA - ESPERIENZA PROFESSIONALE: punteggio max attribuibile: 45 PUNTI

A	Esperienza professionale per difese in giudizio per la fattispecie similari e/o analoghe all' oggetto di conferimento dell'incarico, negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione dell'avviso	3 punti per ogni causa fino ad un massimo di 30 punti
B	Esperienza professionale nella materia oggetto di incarico, negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione dell'avviso	1 punto per ogni causa fino ad un massimo di 30 punti

5. Il Dirigente competente procede ad assegnare il punteggio massimo di 35 punti relativo alla proposta economica in maniera proporzionale applicando la seguente formula, con arrotondamento a due cifre decimali:

(proposta economica migliore X 35) : proposta economica da valutare

6. In caso di parità di punteggio si procederà ad affidare l'incarico mediante sorteggio pubblico.

Articolo 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. Il Dirigente competente può proporre il conferimento di incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:
- per procedura di cui all'art. 4 comma 3 andata deserta;
 - nei casi in cui l'approntamento di una idonea difesa in giudizio dell'ente non si concili con le tempistiche di cui all'art. 4 comma 3;
 - in caso di prosecuzione del giudizio anche in senso sostanziale e non solo processuale da parte di legale già incaricato dall'ente;
 - pratiche connesse o similari a contenziosi già avviati e/o già definiti in precedenza da legali già incaricati dall'ente;
 - qualora si tratti di legale che abbia già rimesso parere all'ente sulla materia.

Art. 7 Obblighi del professionista

1. Il professionista incaricato è tenuto a:

- 1) partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la sede Comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
- 2) aggiornare in maniera puntuale e costante il Comune sullo stato delle controversie allegando la relativa documentazione. Il professionista prima di procedere al deposito o all'inoltro alla controparte di qualsiasi scritto difensivo, memoria o atto di costituzione in giudizio dovrà inviarne copia all'Ufficio Comunale competente;
- 3) indicare al Comune, in relazione alle questioni delle quali è investito, le soluzioni che garantiscono maggiore efficacia ed economicità per il Comune stesso in conformità agli obiettivi ed ai risultati prefissati;
- 4) non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Orbassano e che comunque lo pongano in una situazione di incompatibilità in ossequio a quanto previsto dal Codice deontologico Forense.
- 5) Sottoscrivere il contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Art. 8 Corrispettivo per gli incarichi

1. Il professionista incaricato dovrà far pervenire al Comune un preventivo di spesa proporzionato all'attività che sarà tenuto a svolgere in relazione all'incarico conferitogli.

2. L'anticipazione di somme corrisposte a titolo di acconto sugli onorari non potrà essere di importo superiore al 30% del totale oltre alle eventuali spese vive.

3. Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà a formalizzare l'impegno di spesa sulla base del preventivo presentato dal professionista incaricato ed alla liquidazione delle somme, successivamente alla conclusione dell'eventuale giudizio, previa presentazione della relativa fattura. Qualora il legale incaricato ricorra all'ausilio di un domiciliatario deve dare comunicazione all'Ufficio Segreteria Generale del nominativo del medesimo al fine di procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla corresponsione diretta delle competenze professionali in favore di quest'ultimo.

Art. 9 Revoca dell'incarico

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi non giustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, delle norme deontologiche, e di quelle che regolamentano l'attività forense, ovvero l'oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico professionale, possono dare luogo, previa audizione del professionista, alla revoca dell'incarico. Lo stesso potrà essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario ad esso sotteso.

2. Alla revoca provvede la Giunta Comunale su parere conforme del responsabile del Settore competente per materia.

Art. 10 Transazione delle controversie

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità ed al fine di evitare maggiori oneri, il Comune di Orbassano ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità di cui al successivi commi.
2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale quest'ultimo dovrà comunicare al Dirigente competente se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata dal Dirigente competente, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere approvato con atto della Giunta Comunale.
3. L'atto transattivo dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della L. 31/12/2012, n. 247.

Art. 11 Impugnazioni ed esecuzione delle sentenze

1. Le sentenze non definitive nelle quali il Comune di Orbassano è parte soccombente dovranno essere esaminate dal Responsabile del Settore competente che valuterà l'opportunità di una eventuale impugnazione.
2. Con riferimento alle sentenze definitive ed esecutive si procederà al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 al fine di evitare procedimenti esecutivi nei confronti del Comune che determinerebbero un ulteriore aggravio di spese.

Art. 12 Trattamento dei dati

I dati dei quali il Comune di Orbassano entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento verranno trattati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva ed è ripubblicato per notizia all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.